



Comune di Borgo San
Giovanni
Codice Ente n. 10917

C.C.

7

01/03/2018

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2018.

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Note:	<p>L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:</p>																																						
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Presenti</th><th>Assenti</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 - BUONSANTE NICOLA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>2 - AMBROSIO MARCO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3 - OLDANI ATTILIO PAOLO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>4 - FELISI FRANCESCO ANGELO</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5 - SANGREGORIO ANTONIO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>6 - REBUGHINI MOIRA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7 - SOVERINA DOMENICO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>9 - MARCHESIN ALBERTO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>10 - PRESTI VINCENZO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>11 - QUAINI CESARE</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>		Presenti	Assenti	1 - BUONSANTE NICOLA	X		2 - AMBROSIO MARCO	X		3 - OLDANI ATTILIO PAOLO	X		4 - FELISI FRANCESCO ANGELO		X	5 - SANGREGORIO ANTONIO	X		6 - REBUGHINI MOIRA	X		7 - SOVERINA DOMENICO	X		8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA	X		9 - MARCHESIN ALBERTO	X		10 - PRESTI VINCENZO	X		11 - QUAINI CESARE	X		12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno	X
	Presenti	Assenti																																					
1 - BUONSANTE NICOLA	X																																						
2 - AMBROSIO MARCO	X																																						
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO	X																																						
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO		X																																					
5 - SANGREGORIO ANTONIO	X																																						
6 - REBUGHINI MOIRA	X																																						
7 - SOVERINA DOMENICO	X																																						
8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA	X																																						
9 - MARCHESIN ALBERTO	X																																						
10 - PRESTI VINCENZO	X																																						
11 - QUAINI CESARE	X																																						
12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno	X																																						
<p>Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)</p> <p>Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 23/03/2018 all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi</p> <p>Addì, 23/03/2018</p> <p>Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Francesca Saragò</p>	<p>Partecipa all'adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.</p> <p>Il Sig. Nicola Buonsante nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.</p>																																						

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Udito l'intervento del Consigliere Quaini Cesare.

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/2015, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Richiamato il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, n. 147, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. a) della Legge 28.12.2015 n. 208, il quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2016, sono escluse dalla IUC (componente TASI) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che:

- ✓ il comma 669 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. b) della Legge n.208/2015, prevede che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal "possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- ✓ il comma 676 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, stabilisce nella misura dell' 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 677 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo TASI, fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- ✓ l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge n.44 del 26 aprile 2012, a norma dell'articolo 1 comma 678 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 , non può eccedere il limite dell' 1 per mille;

- ✓ il comma 678 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. c) della Legge n.208/2015, riduce all'1 per mille l'aliquota per i fabbricati cosiddetti "beni merce", ovvero gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili già esenti IMU in base all'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, con decorrenza dal 01/01/2014), a condizione che gli stessi risultino invenduti e non siano locati, fatta salva la possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- ✓ le disposizioni di cui all'art. 1 comma 10, lett. b) della Legge n. 208/2015, modificative del comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che stabiliscono la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale che la utilizzino come propria abitazione di residenza a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, per analogia sono applicabili anche alla TASI, così come chiarito dalla risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in ossequio anche a quanto previsto dal comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che testualmente recita: "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- ✓ il comma 678 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 54 della Legge n.208/2015 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che, l'imposta venga determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune ai sensi del comma 683, ridotta al 75 per cento;
- ✓ il comma 681 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. d) della Legge n.208/2015, prevede che il possessore di un'abitazione destinata dal detentore ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, versi la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento per l'anno 2015;
- ✓ il comma 688 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. e) della Legge n.208/2015, modifica il termine entro il quale il comune deve inviare le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni al MEF;

Visto altresì il comma 21 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale si dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";

Vista la delibera consiliare assunta nella seduta odierna, relativa all'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazioni
Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze	0,4%	€ 200,00
Aree fabbricabili	1,06%	//
ALIQUOTA ORDINARIA:		
<u>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</u>		
ALTRI IMMOBILI	0,99%	//

TERRENI AGRICOLI		
FABBRICATI D (con esclusione della categoria D/10)		

Rilevato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere all'adozione delle aliquote TASI per l'anno 2018;

Visto che sulla base delle aliquote TASI applicate nel 2017 e così come si intendono confermare per l'anno 2018, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2018 risulta compatibile con quanto iscritto in bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato quindi necessario, per le motivazioni sopra espresse ed in ossequio anche al disposto del comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, di determinare per l'anno 2018, le seguenti aliquote TASI, confermando le medesime aliquote già previste per l'anno 2017:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1 ‰
Abitazioni principali di categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	2,0 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati	2,3 ‰
Per tutte le altre unità immobiliari non rientranti nelle tipologie sopra elencate	0 ‰

Ritenuto di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI, desunto dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018, come di seguito elencati:

<i>SERVIZI</i>	<i>COSTO COMPLESSIVO</i>
Polizia Municipale	43.220,16
Illuminazione pubblica	70.000,00
Viabilità e circolazione stradale	26.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde	25.000,00
TOTALE	164.220,16

Tenuto conto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n.147;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n.16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun

anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 05.09.2014 relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C. – TASI;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha stabilito il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2019-2020 da parte degli Enti locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018 con il quale il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Richiamato il comma il comma 688 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, che modifica pone come condizione di efficacia dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote la pubblicazione, entro un termine prestabilito, delle delibere sul MEF e sul portale del federalismo fiscale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Su proposta della Giunta Comunale;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

- | | |
|------------------------|--|
| ▪ Consiglieri presenti | N. 10 |
| ▪ Voti favorevoli | N. 6 |
| ▪ Voti contrari | N. 4 (Quaini Cesare, Marchesin Alberto, Ambrosio Marco, Presti Vincenzo) |
| ▪ Astenuti | N. 0 |

DELIBERA

1. Di individuare i costi dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018, di seguito elencati, dando atto che la copertura con il gettito TASI si attesta nella misura del 12,18%:

<i>SERVIZI</i>	<i>COSTO COMPLESSIVO</i>
Polizia Municipale	43.220,16
Illuminazione pubblica	70.000,00
Viabilità e circolazione stradale	26.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde	25.000,00
TOTALE	164.220,16

2. di confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare alla tassa per i servizi indivisibili (TASI) nella seguente misura:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1 ‰
Abitazioni principali di categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	2,0 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati	2,3 ‰
Per tutte le altre unità immobiliari non rientranti nelle tipologie sopra elencate	0 ‰

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
4. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147;
5. di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine previsto dal comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m. i. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ▪ Consiglieri presenti | N. 10 |
| ▪ Voti favorevoli | N. 9 |
| ▪ Voti contrari | N. 1 (Ambrosio Marco) |
| ▪ Astenuti | N. 0 |

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000

Parere Tecnico:

data 27/02/2018

(x) Nulla da rilevare

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Cristina Lampugnani

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000

Parere contabile:

data 27/02/2018

(x) Nulla da rilevare

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Cristina Lampugnani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Buonsante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

(*).....

(*).....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 23/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo On Line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. in data _____ .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò
